



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/gdia

Roma, 28 giugno 2023

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di CASERTA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 59/2023\_Permanenza iscrizione Albo o Elenco Speciale residente all'estero*

Con il Vostro quesito avete richiesto se un iscritto nella sezione A dell'Albo, avente un rapporto di "lavoro esclusivo" nella città di Londra dove è in procinto di trasferire la propria residenza, possa mantenere l'iscrizione all'Albo oppure essere iscritto nell'Elenco Speciale.

È noto che ai sensi dell'art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005 ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo può procedersi sia in base al requisito della residenza sia in base al domicilio professionale, intendendosi per quest'ultimo, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale, il luogo in cui il professionista esercita in maniera "prevalente" ed effettiva la propria attività professionale. Come illustrato nell'informativa 22/2019, esso si caratterizza principalmente per l'elemento soggettivo dell'intenzionalità di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale ("prevalente") delle proprie relazioni economiche professionali e risulta verificabile sulla base di determinati dati oggettivi, quali la frequenza, la periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari etc.<sup>1</sup>

In mancanza di residenza nel territorio italiano ed in assenza anche di un "domicilio professionale" in Italia non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005

Inoltre, si ricorda che ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Speciale dei non esercenti di cui all'art. 37 D.Lgs. n. 139/2005 è necessaria la sussistenza di una delle ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della


---

<sup>1</sup> Sulla nozione di "domicilio professionale" si vedano, tra le altre, le risposte ai PO 49/2022, 74-120/2022 e 44/2023 pubblicate sul sito di categoria [www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it). Si ricorda che le risposte ai PO pubblicate sul sito vengono segnalate all'interno della INFO alle Segreterie che viene inviata agli Ordini con cadenza mensile.

professione previste dall'art. 4 D.Lgs. 139/2005 oltre, naturalmente, il requisito alternativo della residenza o del domicilio professionale che radica la competenza dell'Ordine.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.